

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

### FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA A FAVORE DI ALCUNE)
Norma legislativa	Art. 14 DL 35/2005
Deducibile/Detraibile	<b>Deducibile</b>
Misura	<b>100%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP 26 Codice 8</b>
Rigo del Modello 730	<b>E 26 Codice 8</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

Dette liberalità possono essere dedotte **nel limite del 10 per cento del reddito complessivo** (che comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, **nella misura massima di 70.000 euro**, se erogate in favore di:

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 12 ottobre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016).

Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.

La deduzione spetta anche qualora l'erogazione liberale **abbia come oggetto beni in natura**.



---

In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell'art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d'arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005 n. 39, paragrafo 4)

In alternativa alla deduzione di cui all'art. 14 del DL n. 35 del 2005 in esame il contribuente può fruire della deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lett. I-quater), del TUIR, spettante per le erogazioni a favore, tra l'altro, delle fondazioni universitarie ed enti di ricerca (*circolare 19.08.2005, n. 39*) (Rigo E26 cod.9).

